



COMUNE DI CATENANUOVA

Libero Consorzio fra i Comuni di Enna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 37 del Registro

data 03/05/2024

Oggetto: Programmazione fabbisogno del personale per il triennio 2024/2026. Piano occupazionale 2024.

Pareri espressi ai sensi dell'art. 12 della L.R. n.30/2000.

Parere in ordine alla regolarità tecnica:
Favorevole.

Il responsabile del I settore
Affari generali-Amministrativo
Dott.ssa Santa Maria Tracà

Li, 02/05/2024

Il responsabile del II settore
Economico - Finanziario
Dott.ssa Maria Concetta Giunta

Li, 02/05/2024

L'anno **duemilaventiquattro** il giorno TRE del mese di Maggio alle ore 12,20 e segg., in Catenanuova nell'aula delle adunanze, in seguito a convocazione, si è riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del

☒ Sindaco

☐ Vice - Sindaco e con l'intervento dei Sigg. Assessori.

All'appello nominale risultano presenti:

NOME E COGNOME	CARICA RIVESTITA	P	A
Antonio IMPELLIZZIERI	Sindaco	X	
Carmelo DI MARCO	Assessore	X	
Nicola LEOCATA	Assessore	X	
Rosaria INGRASSIA	Vice- Sindaco	X	
Lucia BARBAGALLO	Assessore		
TOTALE		04	01

Partecipa il Segretario Comunale, Dr. Filippo Ensabella

Il Presidente della Giunta, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta di deliberazione n. 38 del 02/05/2024

Visti i pareri di legge, resi favorevoli dai resp.li dei settori interessati;

Ritenuta la proposta relativa all'oggetto meritevole di accoglimento;

A voti unanimi favorevoli espressi, dagli aventi diritto, nelle forme e nei modi di legge;

DELIBERA

La proposta e' approvata e, con separata unanime votazione, dichiarata immediatamente esecutiva.

N.B. Il presente verbale deve ritenersi manomesso allorché l'abrasione, l'aggiunta o la correzione al presente atto non sia affiancata dall'approvazione del Segretario Comunale verbalizzante.

Oggetto: Programmazione fabbisogno del personale per il triennio 2024/2026. Piano occupazionale 2024.

Proponente: Il Sindaco
Antonio IMPELLIZZIERI



IL SINDACO

Visto l'art 48 comma 2 D.Lgs n. 267/2000, che stabilisce che sono di competenza della Giunta tutti gli atti che le norme di legge non riservano alla competenza del sindaco o del consiglio;

Visto l'art. 39 della Legge n. 449/1997 che prescrive l'obbligo di adozione della programmazione annuale e triennale del fabbisogno del personale, ispirandosi a un principio di riduzione della spesa e che le nuove assunzioni debbano soprattutto soddisfare i bisogni di introduzione di nuove professionalità;

Visto l'art 91 del D.lgs 267/2000 il quale prevede che la programmazione triennale del fabbisogno del personale sia finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale e che gli enti locali programmino le proprie assunzioni in un'ottica di riduzione complessiva della stessa;

Visto l'art 6 del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dal D.Lgs n. 75/2017, la dotazione organica può essere modificata sulla base della programmazione del fabbisogno del personale, nel rispetto dei vincoli dettati dalla stessa disposizione;

Assunto che sulla base delle previsioni di cui all'articolo 6 del D.L. n. 80/2021, è stato istituito il PIAO ovvero Piano Integrato di Attività e Organizzazione e che, sulla base delle previsioni dettate dal D.P.R n. 81/2022 e del Decreto del Ministro per la pubblica Amministrazione n. 132/2022, in tale documento confluisce il Programma triennale del fabbisogno del personale, documento che deve comunque essere allegato ai DUP.

Visto che sulla base delle previsioni dettate dall'art 33 D.L. n. 34/2019 e del Decreto dei Ministri per la Pubblica Amministrazione, l'Economia e Finanze e dell'Interno del 17 marzo 2020, i comuni articolati per dimensioni demografiche, sono suddivisi in tre gruppi a seconda del rapporto tra la spesa del personale dell'ultimo consuntivo approvato ed entrate correnti degli ultimi tre consuntivi approvati al netto del Fondo crediti esigibilità del bilancio preventivo assestato all'ultimo anno in cui è stato approvato il consuntivo;

Visto art 1 comma 557 e 557 bis della legge 296/2006 il quale prescrive che gli enti sottoposti al patto di stabilità interno devono assicurare la riduzione delle spese del personale rispetto alla spesa media del triennio 2011/2013;

Ricordato che gli oneri per le assunzioni eterofinanziate effettuate dal 13 ottobre 2020 non devono essere inseriti tra la spesa del personale e i relativi trasferimenti tra le entrate correnti;

Considerato che il Comune ha approvato il conto consuntivo 2022 in data 27/12/2023, giusta delibera di C.C. n. 55;

Considerato che ai sensi dell'art 9, comm1- quinquies del D.l n. 133/2016 il Comune ha trasmesso alla BDAP i dati richiesti dalla citata disposizione;

Considerato che l'ente non è tenuto alla redazione del Bilancio consolidato;

Considerato che nessun dipendente del Comune ha presentato istanza di partecipazione all'avviso di mobilità interna prot. n. 9626 del 14/8/223 per potenziare l'organico della Polizia locale.

Richiamato l'atto di indirizzo del Sindaco, con il quale per le vie brevi ha invitato il responsabile del Settore Economico Finanziario a programmare con la massima urgenza il potenziamento di settori che risultano fortemente colpiti dalla mancanza di personale quali il settore della polizia locale e quello dei servizi sociali, attraverso la programmazione nel piano del fabbisogno del personale di:

- N. 2 istruttori di vigilanza
- N. 1 assistente sociale
- N. 2 progressioni verticali

Dato atto delle previsioni dettate dall'art 33 D.L. n. 34/2019 e del decreto del 17 marzo 2020, il Comune di Catenanuova è stato inserito nella fascia degli enti non virtuosi con un rapporto effettivo tra spesa del personale e entrate correnti nette pari a 37,7%, al di sopra del valore soglia e del valore di rientro previsti pari rispettivamente al 27,20% e 31,2%, come evidenziato dall'allegato A.

L'Ente essendo un ente non virtuoso, può utilizzare le capacità assunzionale con l'obbligo di rientrare entro il 2025 nel rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti dei comuni compresi nella fascia degli enti c.d. intermedi pari al 31,20%;

Considerato il rispetto del vincolo per cui a partire dal 2025 il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti di cui all'articolo 33 del D.L. N. 34/2019 viene stimato nel 27,96 quindi nel rispetto del sopra riportato risultato (allegato D).

Assunto la spesa media del triennio 2011/2013 è pari a 2.546.251,87 e che il piano triennale del fabbisogno del personale 2024/2026 è coerente con le vigenti disposizioni inerenti il contenimento delle spese per il personale e il rispetto dell'obbligo sancito dall'art. 1, comma 557 quater della L. 296/2006;

Ravvista la necessità di approvare il piano triennale del fabbisogno di personale per il 2024/2026 in coerenza con i vincoli in materia di spese per il personale e con il quadro normativo vigente;

Visto il parere favorevole del Revisore Unico, che si allega alla presente;

Visti gli allegati pareri sulla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 267/2000;

PROPONE CHE LA GIUNTA DELIBERI

Per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia

1. Dare atto che il parametro dato dal rapporto tra la spesa di personale dell'ultimo rendiconto approvato (2022) e la media delle entrate correnti dell'ultimo triennio, secondo le indicazioni del DPCM 17 marzo 2020 e della Circolare del Ministero per la Pubblica Amministrazione 13 maggio 2020, è pari al 37,7%, come evidenziato dall'allegato A e, pertanto superiore al valore della soglia di virtuosità (27.2%) e al valore soglia massimo (31.20%), di riferimento per la fascia di popolazione del Comune di Catenanuova.

2. Di procedere nel corso dell'esercizio 2024, nel rispetto dei vincoli di spesa dettati dal legislatore, alle seguenti assunzioni e progressioni verticali:

- n. 1 area dei funzionari e dell'elevata qualificazione, profilo professionale specialista amministrativo, tempo part-time 34 ore settimanali a tempo indeterminato, attraverso progressioni verticali speciali di cui all'art 13 del CCNL del 16 novembre 2022;
- n. 1 area degli istruttori, profilo istruttore amministrativo-contabile, tempo pieno e indeterminato attraverso progressioni verticali speciali di cui all'art 13 del CCNL del 16 novembre 2022;
- n. 1 istruttore di vigilanza, tempo part-time 18 ore settimanali a tempo indeterminato mediante procedura di mobilità art. 30 D.lgs. n. 165/2001;
- n. 1 istruttore di vigilanza, tempo pieno e indeterminato, mediante procedura di mobilità di cui all'art. 30 D.Lgs n. 165/2001;
- n. 1 assistente sociale, tempo part-time 12 ore settimanali e indeterminato, mediante scorrimento delle graduatorie degli altri enti.

3. Di approvare il piano triennale del fabbisogno del personale per il periodo 2024-2026, come da allegato B, parte integrante della presente delibera.

4. Di confermare la dotazione organica dell'Ente allegato C, costituente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

5. Di accertare che il piano triennale dei fabbisogni del personale e il relativo piano occupazionale sono coerenti con le vigenti disposizioni inerenti il contenimento delle spese del personale e il rispetto dell'obbligo sancito

dall'art. 1, comma 557 quarter della L. 296/2006.

6. Di accertare che il piano è coerente con le disposizioni dell'articolo 33 del D.l. n. 34/2019 come evidenziato dall'allegato D, parte integrante della presente delibera.

7. Di dare atto che la spesa relativa al personale trova capienza nei capitoli destinati alla spesa di personale sullo schema di bilancio 2024/2026.

8. Di trasmettere ai sensi dell'art. 6-ter ,co. 5 , D.Lgs. n. 165/2001, il piano triennale del fabbisogni del personale 2024/2026 al Dipartimento della Funzione pubblica , entro trenta giorni dalla sua adozione , tenendo presente che fino all'avvenuta trasmissione è fatto divieto.

9. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.



COMUNE DI CATENUOVA

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA

-----SSSS-----

Verbale n. 2 del 2 maggio 2024

OGGETTO: *“Programmazione fabbisogno del personale per il triennio 2024/2026 e piano annuale delle assunzioni 2024”*

L'anno duemila ventiquattro il giorno due del mese di maggio il dott. Giuseppe Testa, Revisore Unico dei conti, nominato con deliberazione del C.C. n. 34 del 27.10.2023,

Vista la proposta di deliberazione di Giunta Comunale avente ad oggetto: *“Programma fabbisogno del personale per il triennio 2024/2026. Piano occupazionale 2024”* che prevede le seguenti assunzioni con le riportate modalità:

tipologia rapporto	Profilo	numero
TEMPO INDETERMINATO	Istruttori di vigilanza	2
	Assistente Sociale	1
	Progressioni verticali	2

Visti:

- l'art. 19, comma 8, della L. n. 448/2001 che dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l'art. 6, comma 2, del D.lgs. 165/2001 secondo cui *«Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente»;*
- l'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019 secondo il quale *«i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato*

dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione»;

- *l'art. 1, comma 557, della L. n. 296/2006, che recita «Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia (omissis)»;*
- *l'art. 1, comma 557-ter, della L. n. 296/2006 che prevede che, in caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4 del D.L.112/2008, convertito con modificazioni nella L. 133/2008, ovvero, «in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione»;*
- *l'art. 1, comma 557-quater, della L. 296/2006 che dispone che «Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione»;*
- *il D.M. 17.03.2020 che ha provveduto ad «individuare i valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, nonché ad individuare le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per i comuni che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia» (i cui contenuti sono stati chiariti altresì nella circolare del Ministero dell'Interno 8.06.2020);*
- *l'art. 6 del D.L. 80/2021 secondo il quale «Per assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni ... entro il 31 gennaio di ogni anno adottano il Piano integrato di attività e organizzazione»;*
- *il Decreto 30.06.2022 n° 132 della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica «Regolamento recante definizione del contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione»;*
- *il principio contabile n° 4/1 dell'armonizzazione contabile in forza del quale «la programmazione delle risorse finanziarie per tutti gli anni previsti dal DUP, da destinare ai fabbisogni di personale è determinata sulla base della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, tenendo conto delle*

esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi. La programmazione di tali risorse finanziarie costituisce il presupposto necessario per la formulazione delle previsioni della spesa di personale del bilancio di previsione e per la predisposizione e l'approvazione del Piano triennale dei fabbisogni di personale nell'ambito della sezione Organizzazione e Capitale umano del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) di cui all'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113»;

Considerato:

- che le capacità assunzionali dell'Ente sono state determinate in funzione dei parametri rilevanti:

Entrate Correnti anno 2020	5.515.836,83
Entrate Correnti anno 2021	5.290.698,66
Entrate Correnti anno 2022	6.018.565,23
Media Entrate Correnti	5.608.366,91
Stanziamento definitivo FCDE 2022	287.703,98
Spesa di Personale 2022	2.009.675,61
% rapporto <u>spese di personale 2022</u> media entrate correnti - FCDE	37,77%

- che per il Comune di Catenanuova, i valori soglia, ai sensi dell'art. 4, comma 1, e art. 6 del D.P.C.M. 17.03.2020, in base ai quali definire le facoltà assunzionali sono i seguenti:

COMUNE DI CATENANUOVA	
POPOLAZIONE AL 31/12/2022	4507
FASCIA	D
VALORE SOGLIA PIU' BASSO	27,20%
VALORE SOGLIA PIU' ALTO	31,20%
Rapporto Spesa Personale / Entrate Correnti dell'Ente Rendiconto 2022	37,77%

Preso atto che il rapporto tra spese del personale ed entrate correnti, pari al 37,77%, risulta essere superiore al valore soglia, il Comune di Catenanuova rientra nelle previsioni di cui all'art. 6 del Decreto e pertanto necessita adottare un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto;

Rilevato che la Corte dei conti della Sicilia ha affermato che: *“La circostanza che il comune esibisca un rapporto fra spese di personale ed entrate correnti, secondo le definizioni recate dall'art. 2 del decreto attuativo, superiore a quello del valore-soglia di cui alla tabella 3 dell'art. 6 del medesimo decreto, non preclude, di per sé, all'ente in questione, l'effettuazione di assunzioni di personale a tempo indeterminato, ma gli impone di attuare un “percorso di graduale riduzione annuale” in modo da riportare (entro il 2025) il parametro eccedente all'interno dei valori prescritti”*. E più avanti ancora: *“In conclusione, gli enti caratterizzati da elevata incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti (...) c.d. “non virtuosi” non sono, per ciò solo, privati di ogni facoltà di effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato, ma l'entità dei relativi spazi assunzionali deve essere determinata in misura tale da risultare compatibile con il percorso*

di graduale riduzione annuale del rapporto di sostenibilità finanziaria che gli stessi sono chiamati a compiere”.

Preso atto che il Comune di Catenanuova intende attuare il miglior assetto funzionale della struttura organizzativa in coerenza con gli strumenti di programmazione dell’Ente;

Atteso che l’art. 30 comma 2 sexies del D.Lgs. n. 165/2001 così recita: “Le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, risultanti dai documenti di programmazione previsti all’articolo 6, possono utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando quanto già previsto da norme speciali sulla materia, nonché il regime di spesa eventualmente previsto da tali norme e dal presente decreto”;

Preso atto della programmazione del fabbisogno di personale per le annualità 2024, 2025 e 2026, del piano annuale delle assunzioni 2024, e che il suddetto piano rispetta il limite massimo di spesa potenziale, come già detto identificato nel limite di contenimento della spesa di personale previsto dall’art. 1 comma 557, L. 296/2006 e computando l’impatto delle assunzioni ipotizzate, l’andamento del valore soglia si presenta come segue:

<i>Stanziamenti Spesa del Personale al Netto dell’IRAP e delle risorse provenienti da altri soggetti per nuove assunzioni (Art. 57, comma 3 Septies, D.L. 104/2020 convertito dalla L. 126/2020)</i>	Importi	Importi Lordi	Risorse altri Enti (Ass. Social, PNRR)
Spesa del personale lorda senza IRAP Previsione Anno 2024	1.902.333,27	1.932.062,40	29.729,13
Spesa del personale lorda senza IRAP Previsione Anno 2025	1.825.042,73	1.863.264,61	38.221,88
Spesa del personale lorda senza IRAP Previsione Anno 2026	1.825.042,73	1.863.264,61	38.221,88

<i>Stanziamenti Entrate Correnti al Netto delle Risorse provenienti da altri soggetti per nuove Assunzioni (Art. 57, comma 3 Septies, D.L. 104/2020 convertito dalla L. 126/2020)</i>			
Anno	Totale Netto	Importi Lordi	Risorse altri Enti (Ass. Sociali, PNRR)
2024	7.013.044,40	7.042.773,53	29.729,13
2025	6.864.551,45	6.902.773,33	38.221,88
2026	6.864.551,45	6.902.773,33	38.221,88
Stanziamenti Fondo Crediti di dubbia Esigibilità			IMPORTI
Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità Anno 2024			347.289,26
Valore delle Entrate decurtate dal Fondo Crediti di dubbia Esigibilità			6.665.755,14
Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità Anno 2025			339.078,26
Valore delle Entrate decurtate dal Fondo Crediti di dubbia Esigibilità			6.525.473,19
Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità Anno 2026			339.078,26
Valore delle Entrate decurtate dal Fondo Crediti di dubbia Esigibilità			6.525.473,19

RAPPORTO PREVISTO SPESE DI PERSONALE SU ENTRATE CORRENTI ANNO 2024	28,54%
RAPPORTO PREVISTO SPESE DI PERSONALE SU ENTRATE CORRENTI ANNO 2025	27,97%
RAPPORTO PREVISTO SPESE DI PERSONALE SU ENTRATE CORRENTI ANNO 2026	27,97%

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi rispettivamente dai Dirigenti competenti, ai sensi degli articoli 49 - 1° comma - e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Per tutto quanto sopra espresso, ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L. 448/2001, a seguito dell'istruttoria svolta;

Il Revisore accerta

che il piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2024/2026, e la dotazione organica consente di rispettare:

- il limite relativo alle capacità assunzionali di cui alle norme vigenti;
- il limite di spesa della dotazione organica ai sensi dell'art. 1, comma 421 della legge 190/2014;
- il limite di spesa cui all'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006;
- il limite di spesa cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2000;

E s p r i m e

parere favorevole alla proposta di deliberazione di Giunta comunale di cui in oggetto.

Copia del presente verbale sarà allegata alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Il Revisore Unico

(F.to Dott. Giuseppe Testa)

Firmato digitalmente da: TESTA GIUSEPPE
Data: 02/05/2024 14:53:30

Il presente verbale dopo la lettura si sottoscrive

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo pretorio on-line per consecutivi gg.15 in data

06/05/2024



Il resp.le della pubblicazione

[Handwritten signature]

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione diviene esecutiva in data odierna perché dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 12 comma 2 della L.R. nr. 44/91.

Catenanuova, 03-05-2024



IL SEGRETARIO COMUNALE

[Handwritten signature]